



n. 27 / novembre 2014

20.11.2014

UN GRAVE ERRORE INFORMATIVO. Il quotidiano *La Repubblica* del 19 novembre dedica la notizia del giorno, in prima pagina, all'intesa tra i partiti di governo per l'assetto definitivo della legge delega sul lavoro, intesa poi effettivamente confermata dal voto della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (*La Repubblica, Intesa finale così cambia il Jobs Act*, il testo integrale in sesta pagina).

Riferendo che la maggioranza di governo "ritocca l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori limitando la possibilità di reintegro nei soli casi di licenziamento discriminatorio e in alcune fattispecie (le fisserà il prossimo decreto delegato) di licenziamenti disciplinari [ndr illegittimi]", il giornale conclude: "cioè nella stragrande maggioranza dei licenziamenti individuali".

Non è affatto così.

Non porremmo il problema se si trattasse di un argomento di minore rilievo e di un dettaglio informativo di portata minima per la formazione dell'opinione pubblica.

I licenziamenti disciplinari valgono il 3% di tutti i licenziamenti individuali effettuati nell'anno, quelli discriminatori nemmeno compaiono all'evidenza statistica, che espone le informazioni fornite dalle imprese.

I nostri dati provengono dal Ministero del Lavoro, tabella 3.2.9, *Rapporti di lavoro cessati e licenziamenti, Sistema permanente di monitoraggio della riforma del mercato del lavoro*, 4 agosto 2014. Nell'intero 2013 i licenziamenti individuali sono stati 807.343 e 20.739 quelli disciplinari ("per giustificato motivo soggettivo"). Appunto il 3%.

La "stragrande maggioranza" dei licenziamenti individuali sono invece quelli cd. economici ("per giustificato motivo oggettivo"): sempre nell'intero 2013 sono 714.284, l'88%. Insomma, il "ritocco" all'art. 18 non è affatto un "ritocco", ma un profondo stravolgimento: il reintegro (e il più ampio sistema della tutela "reale", a partire dal ristoro del danno puntuale subito in seguito ad un licenziamento non giustificato) varrà per una percentuale del tutto irrisoria dei licenziamenti disposti nell'anno, l'art. 18 verrà invece cancellato per la stragrande maggioranza. Questa è la notizia.

Invitiamo il lettore a controllare, entrando nel sito del Ministero del lavoro: <http://www.lavoro.gov.it/>, voce "Strumenti" (a sinistra della pagina), Studi e statistiche, 4 agosto 2014, tabelle allegate. Dai dati del Ministero l'Istituto ha tratto il prospetto che riproponiamo: clicca e scarica

[LICENZIAMENTI IN ITALIA.pdf](#)

Con ogni probabilità, tra licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (economici) e giustificato motivo soggettivo (disciplinari) il giornalista de *La Repubblica* ha invertito le righe.

Aggiorniamo la documentazione trasmettendo il nuovo testo del Disegno di legge delega approvato ieri dalla Commissione Lavoro della Camera, che ora passerà al voto dell'Aula. Clicca e scarica **[Delega Lavoro Commissione Camera.pdf](#)**

Il nuovo punto c, comma 7 dell'unico Art. 1 così recita:

“c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, **escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento**” (in grassetto la modifica della Commissione).